



Bruxelles, 16.10.2018
COM(2018) 708 final

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione dello strumento di flessibilità per finanziare misure di bilancio immediate per far fronte alle sfide attuali in materia di migrazione, afflusso di rifugiati e minacce alla sicurezza

RELAZIONE

Il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020¹, autorizza la mobilitazione dello strumento di flessibilità per permettere il finanziamento di spese chiaramente identificate che non potrebbero essere finanziate entro i limiti dei massimali disponibili di una o più rubriche del quadro finanziario pluriennale.

A norma dell'articolo 11 del regolamento n. 1311/2013 del Consiglio e del punto 12 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria², dopo aver vagliato tutte le possibilità di riassegnazione degli stanziamenti ed esaurito ogni margine non assegnato nell'ambito della rubrica di spesa *Sicurezza e cittadinanza* (rubrica 3), la Commissione propone di mobilitare lo strumento di flessibilità nel 2019. Il massimale annuo disponibile nel 2019 è pari a 600 milioni di EUR (a prezzi 2011), corrispondenti a 703 milioni di EUR a prezzi correnti. Inoltre, 520 milioni di EUR sono disponibili dalla quota non utilizzata del 2018.

La mobilitazione riguarda un importo di 1 009,8 milioni di EUR oltre il massimale della rubrica 3 del quadro finanziario pluriennale ed è destinata a finanziare misure di gestione della crisi migratoria, dei rifugiati e della sicurezza. Unitamente al progetto di bilancio iniziale per il 2019, la Commissione aveva presentato una proposta di mobilitazione dello strumento di flessibilità³ per lo stesso fine. La prima proposta di mobilitazione, che comprendeva anche 38,1 milioni di EUR da mobilitare oltre il massimale della rubrica 1b per finanziare l'estensione del programma di sostegno alle riforme strutturali, viene ora abrogata e sostituita dalla presente proposta.

Gli stanziamenti di pagamento indicativi corrispondenti alla proposta mobilitazione dello strumento di flessibilità, indicati nella tabella seguente, sono stati calcolati secondo le norme applicabili in materia di prefinanziamenti, liquidazione dei prefinanziamenti e pagamenti finali per i diversi tipi di misure da finanziare.

(in milioni di EUR, a prezzi correnti)

Anno	Stanziamenti di pagamento relativi alla mobilitazione dello strumento di flessibilità nel 2019
2019	508,9
2020	203,7
2021	121,4
2022	122,2
2023	53,6
Totale	1 009,8

¹ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

² GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

³ COM(2018) 280 del 23.5.2018.

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione dello strumento di flessibilità per finanziare misure di bilancio immediate per far fronte alle sfide attuali in materia di migrazione, afflusso di rifugiati e minacce alla sicurezza

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria⁴, in particolare il punto 12,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Lo strumento di flessibilità è destinato a permettere il finanziamento di spese chiaramente identificate che non potrebbero essere finanziate entro i limiti dei massimali disponibili di una o più rubriche.
- (2) Il massimale annuo disponibile per lo strumento di flessibilità è pari a 600 000 000 EUR (a prezzi 2011), conformemente all'articolo 11 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio⁵.
- (3) Per far fronte alle sfide attuali in materia di migrazione, afflusso di rifugiati e minacce alla sicurezza, è necessario mobilitare urgentemente importi supplementari sostanziali per finanziare le misure al riguardo.
- (4) Dopo aver vagliato tutte le possibilità di riassegnazione degli stanziamenti entro i limiti dei massimali di spesa della rubrica 3 (*Sicurezza e cittadinanza*), risulta necessario mobilitare lo strumento di flessibilità per integrare il finanziamento disponibile nel bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2019 per un importo pari a 1 009 839 138 EUR oltre il massimale della rubrica 3 al fine di finanziare misure nel settore della migrazione, dei rifugiati e della sicurezza.
- (5) Sulla base del profilo dei pagamenti previsto, gli stanziamenti di pagamento corrispondenti alla mobilitazione dello strumento di flessibilità dovrebbero essere ripartiti su più esercizi.
- (6) Al fine di consentire una rapida utilizzazione dei fondi, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dall'inizio dell'esercizio 2019,

⁴ GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

⁵ Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

- 1) Nel quadro del bilancio generale dell'Unione per l'esercizio 2019, lo strumento di flessibilità è mobilizzato per mettere a disposizione l'importo di 1 009 839 138 EUR in stanziamenti di impegno nella rubrica 3 (*Sicurezza e cittadinanza*).

Gli importi di cui al primo comma sono utilizzati per finanziare misure volte a far fronte alle sfide attuali in materia di migrazione, afflusso di rifugiati e minacce alla sicurezza.

- 2) Sulla base del profilo dei pagamenti previsto, gli stanziamenti di pagamento corrispondenti alla mobilitazione dello strumento di flessibilità sono stimati pari a:
- a) 508 897 672 EUR nel 2019;
 - b) 203 643 836 EUR nel 2020;
 - c) 121 431 721 EUR nel 2021;
 - d) 122 227 946 EUR nel 2022;
 - e) 53 637 963 EUR nel 2023.

Gli importi specifici degli stanziamenti di pagamento per ciascun esercizio finanziario sono autorizzati conformemente alla procedura annuale di bilancio.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente